Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° giugno 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. **244.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della legge n. 615/1981;

Veduti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 39, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi i seguenti:

educazione comparata;

didattica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1983, n. **245.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto n. 2319 del 14 ottobre 1926, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inseriti i seguenti insegnamenti:

letterature comparate;

storia della tradizione manoscritta;

filologia latina;

storia degli studi classici;

didattica del latino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 216

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 marzo 1983.

Impegno della somma di L. 4.663.519.161, a favore della regione Toscana, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981, ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio 1983;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, la somma di L. 686.649.850, a favore della regione Toscana, quale anticipo del 5%, per il 1981, 2° programma triennale;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Vista la dichiarazione n. 6444 del 23 febbraio 1983, resa dall'assessore competente della regione Toscana, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, l'erogazione della somma di L. 4.663.519.161, per il 1981, relativamente ad opere di edilizia scolastica;

Considerato che la predetta richiesta trova copertura nei fondi relativi al 1981, ancora disponibili a favore della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Toscana è impegnata la somma di L. 4.663.519.161, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 194

(3131)

DECRETO 31 marzo 1983.

Impegno della somma di L. 1.001.194.250, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento (residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 281/70, che istituisce, all'art. 9, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1208, che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, il quale dispone, all'art. 110, la soppressione del fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno ex legge n. 1208/51 e la conseguente confluenza dei « rientri » nel Fondo programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, di autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio per l'anno 1983;

Vista la nota n. 289, datata 3 febbraio 1983, con la quale si comunica che con decreto del Ministro del tesoro, n. 178921 del 23 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1983, registro n. 3, foglio n. 364, viene incrementato il fondo regionale di sviluppo, per il 1982, di L. 1.001.194.250, pari ai « rientri » del fondo di rotazione, di cui sopra;

Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1983, con la quale viene ripartita — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — la somma di L. 1.001.194.250 per l'esercizio 1982, relativa ai soprarichiamati « rientri »;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.001.194.250, per l'esercizio 1982, di cui alla premessa, è impegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	9.391.146
Bolzano	10.650.654
Valle d'Aosta	13.305.804
Piemonte	43.812.654
Lombardia	66.422.782
Veneto	41.728.515
Friuli-Venezia Giulia	19.472.859
Liguria	22.498.041
Emilia-Romagna	41.978.428
Toscana	37.024.647
Umbria	20.853.704
Marche	26.744.695
Lazio	52.004.968
Abruzzo	45.901.700
Molise	33.498.420
Campania	126.906.781
Puglia	96.800.409
Basilicata	44.266.139
Calabria	71.843.489
Sicilia	119.388.856
Sardegna	56.699.559
	1.001.194.250

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1983, in conto residui 1982.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 196

(3129)

DECRETO 31 marzo 1983.

Impegno della somma di lire 10 miliardi, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 26 febbraio 1982, n. 53, per la realizzazione di opere idrauliche e di navigazione interna (residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 152/1980, convertito in legge n. 298/80, con il quale si demanda al CIPE il compito di ripartire — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale — i contributi concessi per la realizzazione di interventi urgenti nei bacini a carattere regionale, nonché di opere per le vie navigabili;

Visto l'art. 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 789/81, convertito, con modificazioni, in legge n. 53/1982, che autorizza una spesa complessiva di lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 140 miliardi nell'anno finanziario 1983, per la realizzazione — da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano — di opere idrauliche e di navigazione interna;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio, per l'anno 1983;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 126672, datato 29 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1982, registro n. 18, foglio n. 290, con il quale viene disposta una variazione in aumento, nell'importo di lire 10 miliardi, allo stanziamento di competenza 1982 del cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio;

Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1983, con la quale viene ripartita — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — la somma complessiva di lire 10 miliardi, per l'esercizio 1982, di cui lire 7,5 miliardi per le opere idrauliche e lire 2,5 miliardi per l'esecuzione di spese di navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 7,5 miliardi, è impegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le opere idrauliche, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Piemonte	590.850.000
Valle d'Aosta	108.675.000
Lombardia	507.937.500
Veneto	357.112.500
Trento	212.812.500
Bolzano	246.450.000
Friuli-Venezia Giulia	190.987.500
Emilia-Romagna	495.900.000
Liguria	171.675.000
Toscana	629.925.000
Umbria	249.675.000
Marche	271.050.000
Lazio	363.825.000
Abruzzo	332.400.000
Molise	131.887.500
Campania	351.862.500
Basilicata	273.675.000
Puglia	343.387.500
Calabria	396.487.500
Sicilia	596.512.500
Sardegna	676.912.500
	7.500.000.000

Art. 2.

La somma di lire 2,5 miliardi, è impegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per l'esecuzione di opere di navigazione interna, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	320.000.000
Lombardia	387.000.000
Veneto	833.000.000
Trento	28.000.000
Friuli-Venezia Giulia	28.000.000
Emilia-Romagna	460.000.000
Toscana	125.000.000
Umbria	125.000.000
Lazio	125.000.000
Campania	41.000.000
Sardegna	28.000.000
	2.500.000.000

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 10 miliardi graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1983, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 195

(3132)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica dell'Iraq ad acquistare due immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1983, registro n. 7 Esteri, foglio n. 123, il Governo della Repubblica dell'Iraq è stato autorizzato ad acquistare due immobili siti in Roma, via della Camilluccia n. 355, al prezzo di L. 9.000.000.000.

(3171)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Rosso di Montalcino» deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno «Sangiovese grosso» e/o «Brunello di Montalcino».

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del «Rosso di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari, bene esposti, di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., i cui terreni siano di origine eocenica e comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 3.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra indicati.

La regione competente per territorio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

I vigneti iscritti all'albo del «Brunello di Montalcino» fanno parte dell'albo dei vigneti del «Rosso di Montalcino».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montalcino. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Il vino non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

E' consentito che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» a seguito del completamento del periodo minimo di invecchiamento, sia posto in commercio per il consumo prima del termine minimo di invecchiamento obbligatorio per esso prescritto, e designato con la denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, previa comunicazione del detentore alla competente camera di commercio ed ai servizi di vigilanza.

Art. 6.

Il vino «Rosso di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, un po' tannico;
gradazione alcolica complessiva minima: 12 gradi;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Rosso di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le bottiglie utilizzate per l'eventuale confezionamento del «Rosso di Montalcino» in vista della vendita debbono essere esclusivamente di forma bordolese di una delle seguenti capacità: 35 cl, 75 cl, 150 cl.

(3304)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con d.m. 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d.m. 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d.m. 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d.m. 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d.m. 21 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SEIM - Stamperia estense industria meccanica, in liquidazione, in Ruina (Ferrara), è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d.m. 22 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SEIM - Stamperia estense industria meccanica, in liquidazione, in Ruina (Ferrara), è prolungata al 25 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d.m. 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società AIFEL di Pomezia, è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d.m. 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SILMA, con sede e stabilimento in Rivoli (Torino), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d.m. 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni, con sede in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con d.m. 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture San Lorenzo, con sede e stabilimento in San Lorenzo in Campo (Pesaro), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d.m. 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patty di Frosinone, stabilimenti di Frosinone e Pomezia, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d.m. 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Challier - Cuma S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata a nove mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con d.m. 20 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli, è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d.m. 21 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace laterizi Umbertide, con sede in Umbertide (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1981 al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d.m. 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrial Habitat S.p.a. con sede e stabilimento in Piedimonte S. Germano (Frosinone), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con d. m. 22 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrial Habitat S.p.a., con sede e stabilimento in Piedimonte S. Germano (Frosinone), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Aziende vetrerie italiane Ricciardi A.V.I.R. S.p.a. di Gaeta, è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Augustea Pack di Roma, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Augustea Pack di Roma, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nebiolo, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1982 al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Revelli, in liquidazione, di Laveno Mombello (Varese), è prolungata al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cherea, con sede in Oristano e stabilimento a Bolotana (Nuoro), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cherea, con sede in Oristano e stabilimento a Bolotana (Nuoro), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L.E.G.O. Legatoria industriale Giovanni Olivotto S.p.a. di Vicenza, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni, in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Issimo, con sede e stabilimento in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Ivrea, con sede in Milano e stabilimento in Ivrea (Torino), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Explogiochi, Barberino di Mugello (Firenze), è prolungata al 26 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s., con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo), è prolungata al 2 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fast, con sede legale e stabilimento in Cumiana (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 giugno 1982 al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fast, con sede legale e stabilimento in Cumiana (Torino), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3230)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar, con sede in Novara, stabilimento di S. Polo (Piacenza), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla « The Associated Press » di Roma, uffici di Milano e di Roma, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo nel periodo dal 10 ottobre 1982 al 9 ottobre 1983.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltrificio Veneto, con sede e stabilimento in Venezia Marghera, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausidet, con sede in Milano e unità produttive in Crotone (Catanzaro), Porto Marghera (Venezia) e Mantova, compresi uffici vendita e filiali che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(3229)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1708, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1983, registro n. 19 Difesa, foglio n. 278, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Croce al valor militare

Casalino Giovanni, nato a Gallipoli (Lecce) il 1° novembre 1937, appuntato G.F. della 17ª Legione della guardia di finanza di Taranto. — Durante servizio notturno a bordo di un guardiacoste veniva inviato, insieme ad altri militari, su un battello pneumatico per raggiungere e controllare, in acque con bassi fondali, due motoscafi sospetti. Raggiunta la zona balzava con spiccata iniziativa e fredda determinazione, su uno di essi, incurante del rischio cui si esponeva per il lancio di contenitori di benzina da parte dell'equipaggio del motoscafo. Colpito in pieno da un contenitore, cadeva in mare, unitamente agli altri militari, ed investito dal battello rimasto senza governo, riportava profonde e gravi ferite alla mano destra. — Acque del mare Jonio-Policoro (Matera), 13 agosto 1982.

(3326)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Comunicato concernente la variazione della numerazione della divisione editoria operante presso la Direzione generale affari generali, amministrativi e del personale.

In virtù del decreto ministeriale 12 maggio 1983 la divisione IX editoria, operante presso la Direzione generale affari generali, amministrativi e del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, ferme restando le competenze, ha assunto la numerazione « VIII » in sostituzione di « IX ».

(3302)

Errata-corrige al decreto ministeriale 23 marzo 1983: « Determinazione delle modalità per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 140 del 24 maggio 1983).

Nel primo comma dell'art. 1 del decreto citato in epigrafe dove è scritto: «... Divisione 1ª editoria ...», leggasi: «... Divisione *IX* editoria ...».

Nell'allegato *A*, punto III la voce « Capitale netto » deve essere trasferita dall'ultimo posto della colonna « Attivo » al primo posto della colonna « Passivo ».

(3303)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Altamura e Grumo

Con decreto interministeriale 21 marzo 1983, n. 985, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo ferrovie al patrimonio dello Stato il suolo delle ferrovie calabro-lucane, linea Bari-Montalbano Ionico riportato al nuovo catasto terreni del comune di Altamura (Bari) alla partita 6681, foglio 55, particelle 55, 57, 60, 61, 62 per complessive ha 1.55.11.

Con decreto interministeriale 21 marzo 1983, n. 1317, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo ferrovie al patrimonio dello Stato il terreno delle ferrovie calabro-lucane, linea Bari-Montalbano Ionico allibrato negli atti del nuovo catasto terreni del comune di Altamura (Bari) alla partita 6681, foglio 43, particelle 89, 90, 91 di ha 1.20.72.

Con decreto interministeriale 21 marzo 1983, n. 1319, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo ferrovie ai beni patrimoniali dello Stato il terreno delle ferrovie calabro-lucane, linea Bari-Montalbano Ionico allibrato negli atti del nuovo catasto terreni del comune di Altamura (Bari) alla partita 6681, foglio 74, particella 53 della superficie di ha 0.32.08.

Con decreto interministeriale 21 marzo 1983, n. 1321, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo ferrovie al patrimonio dello Stato il terreno delle ferrovie calabro-lucane, linea Bari-Montalbano Ionico allibrato negli atti del nuovo catasto terreni del comune di Altamura (Bari) alla partita 6681, foglio 105, particella 74 di ha 50.70.

Con decreto interministeriale 21 marzo 1983, n. 1348, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo ferrovie al patrimonio dello Stato il terreno delle ferrovie calabro-lucane, linea Bari-Montalbano Ionico allibrato negli atti del nuovo catasto terreni del comune di Grumo (Bari) alla partita 5744, foglio 61, particella 195 della superficie di ha 0.25.32.

Con decreto interministeriale 21 marzo 1983, n. 1349, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo ferrovie al patrimonio dello Stato il terreno delle ferrovie calabro-lucane, linea Bari-Montalbano Ionico allibrato negli atti del nuovo catasto terreni del comune di Grumo (Bari) alle partite 1 e 5744, foglio 56, particelle 152 e 153 di mq 508 e 413.

(2815)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivi

Gli esplosivi denominati « HBX1 », « HBX3 », « H6 », « Torpex » sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 27 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1488,950	1488,950	—	1488,950	—	—	1489,050	1488,950	1488,950	1488,95
Marco germanico	593,460	593,460	—	593,460	—	—	593,500	593,460	593,460	593,45
Franco francese	197,880	197,880	—	197,880	—	—	197,940	197,880	197,880	197,88
Fiorino olandese	527,810	527,810	—	527,810	—	—	527,790	527,810	527,810	527,80
Franco belga	29,717	29,717	—	29,717	—	—	29,718	29,717	29,717	29,81
Lira sterlina	2390,600	2390,600	—	2390,600	—	—	2390,500	2390,600	2390,600	2390,60
Lira irlandese	1872,500	1872,500	—	1872,500	—	—	1873 —	1872,500	1872,500	—
Corona danese	165,700	165,700	—	165,700	—	—	165,680	165,700	165,700	165,70
E.C.U.	1353,610	1353,610	—	1353,610	—	—	1353,610	1353,610	1353,610	1353,60
Dollaro canadese	1208,500	1208,500	—	1208,500	—	—	1208,300	1208,500	1208,500	1208,50
Yen giapponese	6,264	6,264	—	6,264	—	—	6,265	6,264	6,264	6,26
Franco svizzero	714,140	714,140	—	714,140	—	—	713,800	714,140	714,140	714,14
Scellino austriaco	84,205	84,205	—	84,205	—	—	84,181	84,205	84,205	84,20
Corona norvegese	208,750	208,750	—	208,750	—	—	208,770	208,750	208,750	208,75
Corona svedese	198,060	198,060	—	198,060	—	—	198,100	198,060	198,060	198,05
FIM	272,050	272,050	—	272,050	—	—	272,100	272,050	272,050	—
Escudo portoghese	14,850	14,850	—	14,850	—	—	14,700	14,850	14,850	14,85
Peseta spagnola	10,687	10,687	—	10,687	—	—	10,686	10,687	10,687	10,68

Media dei titoli del 27 maggio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	45,050
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	97,925
» 5,50% » » 1969-84	94,525
» 6% » » 1970-85	93,450
» 6% » » 1971-86	85 —
» 6% » » 1972-87	80 —
» 9% » » 1975-90	75,750
» 9% » » 1976-91	73,950
» 10% » » 1977-92	77,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	76,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,925
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,475
» » » 1-4-1981/86 16%	96 —
» » » 1-6-1981/86 16%	96 —
» » » 1-8-1982/84 19%	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,125
» » » » 1- 9-1981/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	100,150
» » » » 1-11-1981/83	100,450
» » » » 1-12-1981/83	100,600
» » » » 1- 3-1981/84	99,825
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/84	100 —
» » » » 1- 3-1982/84	99,825
» » » » 1- 5-1982/84	99,900
» » » » 1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	99,075
» » » » 1- 8-1982/84	99,100
» » » » 1- 9-1982/84	98,900
» » » » 1-10-1982/84	98,925
» » » » 1- 1-1982/86	98,400
» » » » 1- 3-1982/86	99,750
» » » » 1- 5-1982/86	99,800
» » » » 1- 6-1982/86	99,850
» » » » 1- 7-1982/86	99,600
» » » » 1- 8-1982/86	99,100
» » » » 1- 9-1982/86	98,900
» » » » 1-10-1982/86	99 —
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983	100,025
» » » 12% 1-10-1983	97,650
» » » 12% 1- 1-1984	96,250
» » » 12% 1- 4-1984	95,725
» » » 18% 1- 4-1984	100,125
» » » 12% 1-10-1984	92,675
» » Nov. 12% 1-10-1987	84,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	102,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1489 —
Marco germanico	593,480
Franco francese	197,910
Fiorino olandese	527,800
Franco belga	29,717
Lira sterlina	2390,550
Lira irlandese	1872,750
Corona danese	165,690
E.C.U.	1353,610
Dollaro canadese	1208,400
Yen giapponese	6,264
Franco svizzero	713,970
Scellino austriaco	84,193
Corona norvegese	208,760
Corona svedese	198,080
FIM	272,075
Escudo portoghese	14,775
Peseta spagnola	10,686

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte del concorso a centocinquanta posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1983 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 21 marzo 1983, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio;

Ritenuta la necessità di rinviare le prove scritte del concorso, in conseguenza della sopravvenuta indisponibilità dei locali del palazzo dei congressi - E.U.R. - Roma - piazzale Kennedy, che dovranno essere utilizzati per gli adempimenti dei nove uffici elettorali circoscrizionali dei collegi del Senato della Repubblica, costituiti per procedere alle operazioni previste dall'art. 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29;

Ritenuta la irreperibilità di altra idonea sede di esame;

Ritenuto che i locali del palazzo dei congressi - E.U.R. - Roma - piazzale Kennedy, non potranno nuovamente essere disponibili prima del 13 settembre 1983;

Visto l'art. 8 del bando di concorso (decreto ministeriale 2 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 21 marzo 1983);

Decreta:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 5 del bando di concorso (decreto ministeriale 2 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 21 marzo 1983) è sostituito dal seguente:

« Al predetto fine i candidati devono presentarsi al palazzo dei congressi all'E.U.R. - piazzale Kennedy - Roma, dalle ore 8 alle ore 13,30, secondo il seguente ordine:

il giorno 13 settembre 1983, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L;

il giorno 14 settembre 1983, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z ».

Art. 2.

L'art. 7 del bando di concorso (decreto ministeriale 2 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 21 marzo 1983) è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15, 16 e 17 settembre 1983, in Roma - palazzo dei congressi all'E.U.R. - piazzale Kennedy. I candidati dovranno presentarsi alle ore 8 ».

Roma, addì 24 maggio 1983

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1983
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 307

(3258)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per esami, ad un posto di funzionario addetto alle statistiche della pesca nel ruolo amministrativo della ex carriera direttiva.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92, con il quale a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1983, n. 68, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo successivo, registro n. 4, foglio n. 89, con il quale viene stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso al ruolo amministrativo della ex carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di funzionari addetti alle statistiche della pesca, livello VII;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1983, registro n. 1 Atti Presidenza, foglio n. 245 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire un concorso, per esami, ad un posto di funzionario in prova addetto alle statistiche della pesca, livello VII, nel ruolo amministrativo della ex carriera direttiva;

Tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserito con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di funzionario in prova addetto alle statistiche della pesca, livello VII, nel ruolo amministrativo della ex carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche ed economiche;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) età non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello stesso Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile Direzione generale affari generali e personale - Viale Asia Eur-Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 7, lettera *b*).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) due prove scritte;

2) un colloquio;

b) prove facoltative:

prova scritta e colloquio di lingue estere, limitati alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15, 16 e 17 settembre 1983, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, dovranno presentarsi per sostenere le prova scritte nella sede, del giorni e nell'ora indicati.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1; per l'assegnazione del coefficiente il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo elencato in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Il vincitore del suddetto concorso sarà destinato a prestare servizio presso questa amministrazione centrale - Direzione generale della pesca marittima.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria del vincitore e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria del vincitore e degli idonei.

Art. 12.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare, in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati e che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4 dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Il vincitore del concorso di cui al presente decreto, che risulterà in possesso dei requisiti prescritti, sarà nominato funzionario in prova addetto alle statistiche della pesca, livello VII, nel ruolo amministrativo della ex carriera direttiva, del Ministero della marina mercantile e sarà tenuto a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Il medesimo sarà, altresì, inquadrato nella settima qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1983

Il Ministro: Di Giesi

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1983
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 11

Allegato 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

(durata massima: otto ore)

Gli esami di concorso per l'immissione nel ruolo amministrativo della ex carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di funzionari addetti alle statistiche della pesca, livello VII, consistono in: due prove scritte ed un colloquio.

La prima prova scritta da effettuarsi verte sulla seguente materia:

Statistica metodologica:

Concetto e campo di applicazione della statistica. Rilevazioni statistiche: rilevazioni totali e parziali; scale di misurazione dei caratteri; piano della rilevazione; tecniche di rilevazione; revisione e spoglio dei modelli, tabellazione dei risultati; variabili e mutabili statistiche semplici e multiple. Rappresentazioni grafiche. Medie analitiche e medie di posizione: definizione, caratteristiche, proprietà e procedimenti di calcolo. Variabilità e mutabilità; misure assolute e relative di dispersione e di disuguaglianza; concetto e misure della concentrazione. Rapporti statistici; numeri indici. La distribuzione normale. Indici di asimmetria o di curtosi. Interpolazione e perequazione; rappresentazione analitica delle distribuzioni statistiche con particolare riguardo ai metodi di calcolo dei parametri; generalità sull'analisi delle serie storiche. Dissomiglianza; tabelle di cograduazione e controgradaduazione; indici di dissomiglianza. Indipendenza e dipendenza assoluta; indice di contingenza; dipendenza in media; rapporto di correlazione; regressione e correlazione semplice, lineare e non lineare; indici di cograduazione; cenni sulla correlazione parziale e sulla correlazione multipla. Probabilità e frequenza; legge empirica del caso; probabilità totali, composte e condizionate; teorema di Bayes. Variabili casuali discrete; media e varianza; distribuzione binominale; cenno sulle distribuzioni di Poisson, ipergeometrica e multinominale. Variabili casuali continue: media e varianza; distribuzione normale, t di Student, F di Fisher-Snedocor, X^2 di Pizzetti-Pearson; teorema del limite centrale. Rilevazioni campionarie; schemi di campionamento e formazione dei campioni; determinazione della numerosità del campione. Stima puntuale e stima per intervallo; intervalli di confidenze; il problema della verifica delle ipotesi. Principali problemi di inferenza su medie, percentuali, varianze, coefficienti di regressione e di correlazione. Analisi della varianza e della convarianza.

La seconda prova scritta verte sulla seguente materia:

Statistica economica:

Definizione e campo di applicazione della statistica economica - popolazione e forze di lavoro - rilevazione campionaria delle forze di lavoro - produzione e formazione del reddito - distribuzione del reddito ai fattori - formazione del capitale e ricchezza nazionale - consumi privati e pubblici - relazioni economiche con l'estero - relazioni economiche intersettoriali (tavola input-output) - l'utilizzazione della tavola input-output ai fini della previsione e programmazione economica - statistiche della produzione e numeri indici - statistiche dei prezzi e numeri indici - serie temporali e analisi delle principali componenti - cenni sull'analisi della domanda e sulla funzione del consumo - cenni sulla produttività e sulla funzionale della produzione.

Colloquio

(durata massima: ore una)

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

Linguaggi di programmazione:

Il linguaggio di programmazione COBOL. Il linguaggio di programmazione FORTRAN. Generalità sui linguaggi di tipo assemblativo. Altri linguaggi di programmazione con particolare riferimento a RPG, APL, PLI, BASIC. I compilatori.

I sistemi operativi:

Le generazioni degli elaboratori. Brevi cenni storici.

Il trattamento delle informazioni:

Impostazione generale di un piano di lavoro. Formato dei dati decimali e binari. Metodi per il trattamento delle informazioni. Utilizzazione delle risorse. I sistemi informativi e le banche dati. Soluzione pratica di un problema informativo (macroanalisi). Documentazione della procedura.

Diritto costituzionale ed amministrativo:

L'ordinamento giuridico - il fondamento dell'ordinamento giuridico - lo Stato come ordinamento giuridico - lo Stato come persona giuridica - gli elementi costitutivi dello Stato - origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano - caratteri generali della Costituzione - le fonti del diritto costituzionale - l'organizzazione costituzionale dello Stato; prerogative, funzioni e posizione del Capo dello Stato della Repubblica - organizzazione, funzionamento, guarentigie e funzioni del Parlamento - il Governo - gli organi ausiliari - le Regioni - la Corte costituzionale - formazione ed efficacia delle leggi: legge costituzionale - legge ordinaria - decreti legge - decreti legislativi - leggi regionali - questioni relative alla costituzionalità delle leggi - i diritti individuali - gli istituti di democrazia diretta - i soggetti del diritto amministrativo: le persone giuridiche pubbliche - autarchia, autonomia, autogoverno: caratteri comuni e differenziali - gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico - i titolari degli organi: natura giuridica di essi - i rapporti interorganici - la pluralità degli organi ed i principi della competenza e della gerarchia - le fonti del diritto amministrativo - i regolamenti - il pubblico impiego: definizione ed elementi del rapporto - caratteri giuridici del rapporto di impiego - formazione del rapporto - diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti - il potere disciplinare - modificazione ed estinzione del rapporto di impiego - amministrazione diretta ed indiretta: l'amministrazione diretta centrale - le competenze amministrative dei Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri - i singoli Ministeri, i sottosegretari di Stato - gli uffici dei Ministeri - i comitati interministeriali - organizzazione e funzioni consultive del Consiglio di Stato - organizzazione e funzioni di controllo della Corte dei conti - organizzazione e funzioni di rappresentanza in giudizio e consulenza legale della Avvocatura dello Stato - l'amministrazione diretta locale: il decentramento e le circoscrizioni amministrative - il commissario del Governo presso le Regioni - il prefetto e l'ufficio di prefettura - gli altri organi periferici dello Stato - il sindaco quale ufficiale del Governo - l'amministrazione indiretta: i comuni, le province e le regioni - i beni pubblici: demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici - l'atto amministrativo: definizione ed elementi costitutivi, varie specie degli atti amministrativi - il procedimento amministrativo - efficacia, imperatività ed esecutorietà, nullità ed invalidità - annullamento, revoca ed istituti affini - la responsabilità della pubblica amministrazione - l'art. 28 della Costituzione - i ricorsi amministrativi: principi generali - l'opposizione - il ricorso gerarchico - il ricorso straordinario al Capo dello Stato - la giurisdizione dei diritti soggettivi: competenza del giudice ordinario - i poteri e i limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione - l'esecuzione delle sentenze - la giurisdizione degli interessi legittimi: nozioni e distinzioni - la competenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti - natura ed efficacia del giudicato amministrativo - l'esecuzione delle decisioni - l'impugnativa delle decisioni - i conflitti di attribuzione e giurisdizione - i tribunali amministrativi regionali.

Legislazione sulla pesca marittima:

legge 14 luglio 1965, n. 963: « Disciplina della pesca marittima »;

decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639: « Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima »;

legge 17 febbraio 1982, n. 41: « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ».

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta
(durata massima: ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario.

Colloquio
(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Per la prova facoltativa di lingue estere, il colloquio consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatezza il brano letto, nonché di esprimersi correttamente nella lingua estera.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personali - ROMA-EUR

Il sottoscritto . . nato a .
(provincia di . .) il . . e residente a .
(provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di funzionario in prova addetto alle statistiche della pesca nel ruolo amministrativo della ex carriera direttiva di codesto Ministero.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (3). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito in data presso
di

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: .

6) ha prestato i seguenti servizi presso publiche amministrazione (4)

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Il candidato dovrà inoltre indicare se e quale prova facoltativa di lingue estere intenda sostenere).

Data,

Firma (5)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni .
il numero del codice di avviamento postale è il seguente .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale.

(4) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(3154)

Concorso, per esami, a trenta posti di agente addetto alle statistiche della pesca nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1971, registro n. 6, foglio n. 58, con il quale sono state approvate le piante organiche dei ruoli del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1983, n. 68, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo successivo, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 89, con il quale viene stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso al ruolo amministrativo della ex carriera di concetto, livello VI, del Ministero della marina mercantile di agenti addetti alle statistiche della pesca;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 ottobre 1982 registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1983, registro n. 1 Atti Presidenza, foglio n. 245, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire un concorso, per esami, a trenta posti di agente in prova addetto alle statistiche della pesca, livello VI, nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto;

Tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n 663, inserito con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trenta posti di agente in prova addetto alle statistiche della pesca, livello VI, nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) età non inferiore ai 18 anni e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello stesso Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 7, lettera b).

Nella domanda, inoltre, i candidati debbono indicare, in ordine di preferenza e per non più di tre delle sedi sottoelencate, quelle presso cui aspirano ad essere destinati all'atto della nomina:

a) Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - Roma;

b) Direzioni marittime di: Ancona - Cagliari - Catania - Civitavecchia - Genova - Livorno - Napoli - Palermo - Reggio Calabria - Trieste - Venezia;

c) Capitanerie di porto di: Augusta - Chioggia - Civitavecchia - Imperia - Monfalcone - Portoferraio - Venezia - Viareggio - Ancona - Olbia - Mazara del Vallo - Pescara - Rimini - Salerno.

I trenta posti saranno, peraltro, ripartiti come segue:

cinque all'Amministrazione centrale - Direzione generale della pesca marittima;

undici alle direzioni marittime;

quattordici alle capitanerie di porto.

L'assegnazione della sede è comunque subordinata al posto conseguito dai candidati nella graduatoria di merito, riservandosi conseguentemente l'amministrazione di destinare i candidati dichiarati vincitori in una sede diversa da quelle prescelte dai medesimi, nel caso in cui le sedi indicate siano già state assegnate a candidati che li precedano in graduatoria.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) *prove obbligatorie*:

1) due prove scritte;

2) un colloquio;

b) *prove facoltative*:

1) prova scritta e colloquio di lingue estere, limitati alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15, 16 e 17 settembre 1983, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Art 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1; per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonché una copia integrale dello stato matricolare, in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati e che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizio-

ni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati agenti in prova addetti alle statistiche della pesca, livello VI, nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto, del Ministero della marina mercantile e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

I medesimi saranno altresì, inquadrati nella sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1983

Il Ministro: Di Giesi

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1983
Registro n. 4 *Marina mercantile, foglio n.* 206

Allegato 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

(durata massima: otto ore)

Gli esami di concorso per l'immissione nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto del Ministero della marina mercantile di agenti addetti alle statistiche della pesca, livello VI, consiste in due prove scritte ed un colloquio.

La prima prova scritta da effettuarsi verte sulla seguente materia:

Statistica metodologica:

Concetto e misura delle probabilità Frequenza e legge empirica del caso Probabilità totale e probabilità composta Speranza matematica Fenomeni collettivi Rilevazioni statistiche Unità statistiche di rilevazione Rilevazioni totali e rilevazioni parziali Modelli di rilevazione Revisione critica e spoglio dei modelli di rilevazione Tabellazione e pubblicazione dei dati Rappresentazioni grafiche Studio delle distribuzioni statistiche Medie; variabilità; rapporti statistici e numeri indici.

La seconda prova scritta verte sulla seguente materia:

Statistica applicata ai fenomeni economici e sociali:

Censimenti della popolazione Caratteristiche distributive della popolazione Statistiche del movimento della popolazione Censimenti economici Statistiche della produzione e della occupazione Statistiche del commercio con l'estero, del commercio interno, dei prezzi e dei salari Statistiche dei trasporti e delle comunicazioni Conti economici nazionali Statistiche dei consumi e dei bilanci familiari Statistiche del credito, del risparmio e finanziarie.

Colloquio

(durata massima: 45 minuti)

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

a) *Nozioni elementari di*:

Linguaggi di programmazione; sistemi operativi; trattamento delle informazioni.

b) *Nozioni elementari di*:

Diritto amministrativo: Ordinamento amministrativo dello Stato italiano; Amministrazione centrale e periferica Enti pubblici territoriali Rapporto di pubblico impiego Organi e uffici Attività della pubblica amministrazione: attività discrezionale e vincolata Atti amministrativi Situazioni soggettive: diritti soggettivi, interessi legittimi ed interessi semplici Ricorsi amministrativi e tutela giurisdizionale nei confronti della P.A. Legislazione sui servizi statistici.

Economia politica: Attività economica Bisogni e beni economici e loro classificazioni Utilità Consumo Risparmio Investimenti Scambio, mercato, merce, prezzo Formazione del prezzo Interdipendenza dei prezzi La distribuzione.

Scienza delle finanze: Concetto di finanza pubblica Attività finanziaria degli enti pubblici Bisogni e servizi pubblici.

Contabilità di Stato: Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato: Patrimonio; classificazione delle entrate e delle uscite; previsioni; rivelazioni; rendiconti Organi dell'Amministrazione finanziaria; scritture contabili dello Stato; bilancio di previsione; entrate e spese dello Stato; rendiconto generale dello Stato; organi di controllo.

c) *Nozioni di legislazione sulla pesca marittima*:

legge 14 luglio 1965, n. 963: «Disciplina della pesca marittima»;

decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639: «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

legge 17 febbraio 1982, n. 41: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

Prova facoltativa di lingue estere

Prova scritta

(durata massima: ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua.

Colloquio

(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Per la prova facoltativa di lingue estere, il colloquio consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatezza il brano letto, nonché di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Allegato 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero della marina mercantile Direzione generale affari generali e personale Roma-Eur

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente a (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trenta posti di agente in prova addetto alle statistiche della pesca nel ruolo amministrativo ex carriera di concetto di codesto Ministero.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (3). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso di ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto

da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) le sedi presso cui aspira ad essere destinato in caso di nomina sono le seguenti . . . (5).

Il candidato dovrà indicare inoltre se e quale prova facoltativa di lingue estere intenda sostenere.

Data, .

Firma (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni .

il numero del codice di avviamento postale è il seguente .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(4) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) Il candidato dovrà attenersi a quanto indicato nell'art. 4 del bando di concorso.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(3155)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero per neodiplomati negli istituti tecnico-commerciali.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso è realizzato in collaborazione con il CAPAC - Politecnico del commercio (centro di addestramento e professionale degli addetti al commercio) di Milano presso il quale si svolgerà il corso.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di ragioniere e perito commerciale; cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; assenza di carichi penali; sana e robusta costituzione fisica; età non superiore ai 25 anni.

I partecipanti dovranno avere una buona conoscenza di una lingua straniera scelta tra inglese, francese o tedesco.

Il corso ha la durata complessiva di cinque mesi di cui uno presso una azienda italiana per uno stage tecnico-operativo e quindici giorni all'estero per un ulteriore periodo di pratica.

Ai vincitori sarà corrisposta una borsa di studio mensile dell'importo di L. 450.000; per il periodo di permanenza all'estero sara corrisposta una borsa di L. 750.000.

Il bando di concorso è disponibile presso il CAPAC, viale Murillo, 17 (telefono 02/4042843), 20149 Milano o presso l'ICE, via Liszt, 21 (telefono 06/5992588), 00100 Roma e presso gli uffici ICE in Italia.

Le domande dovranno essere inoltrate al CAPAC di Milano entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3259)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso riservato, per esami, a ventisei posti di ispettore nel ruolo tecnico della carriera direttiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 66;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 occorre bandire un concorso riservato, per esami, nella misura di 1/3 dei posti recati in aumento nell'organico per la nomina alla qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertata l'effettiva disponibilità dei posti nel ruolo organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per esami, a ventisei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A detto concorso è ammesso a partecipare il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di scadenza del bando di concorso non abbia superato il trentacinquesimo anno d'età e che sia in possesso della laurea in ingegneria conseguita in una università italiana.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici in cui prestano servizio, domanda in carta da bollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data di nascita (l'età in nessun caso potrà essere superiore ad anni 35);

2) il titolo di studio, precisando l'università o il politecnico e la data di conseguimento;

3) le domande dovranno, inoltre, contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante provinciale, o dal capo dell'ufficio in cui gli interessati prestano servizio.

Art 4.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nei giorni 6 e 7 luglio 1983, alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte presso il Ministero dell'interno nei giorni sopra indicati.

Al colloquio che avrà luogo presso il citato Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione dei sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 5.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 6.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli elenchi, di cui al precedente art. 5, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, e sotto condizione dell'accertamento del possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso stesso.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, il diploma di laurea in ingegneria che dovrà essere prodotto in originale e in copia autenticata.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

L'esame del concorso consiste in due prove scritte ed in un colloquio e si svolgerà secondo il seguente programma:

1) Costruzioni civili ed industriali: travatura muri di sostegno strutture varie e calcoli relativi alla stabilità caratteristiche dei materiali da costruzione lesioni nei fabbricati crolli nozioni sulle costruzioni antisismiche.

2-*a*) Meccanica applicata alle macchine e macchinario macchine termiche macchine idrauliche;

b) Idraulica: nozioni generali acquedotti e fognature calcoli delle condotte d'acqua nozioni sul regime dei fiumi (piene ed alluvioni);

c) Elettrotecnica: principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche impianti di distribuzione e di utilizzazione.

3) Fisica tecnologica: trasmissione del calore riscaldamento ventilazione termodinamica.

4) Nozioni generali di chimica industriale: combustibili, sostanze infiammabili miscele e sostanze esplodenti gas nocivi.

5) Legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

6) Diritto comunitario.

La prima prova scritta, comune a tutti i candidati, verte sugli argomenti di cui al n. 1).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*), *c*).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

Art. 9.

Per quanto non previsto nel presente bando, si applicheranno le disposizioni sullo svolgimento degli esami di concorso previste dai decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957 n. 686.

La commissione esaminatrice sarà composta ai sensi dell'art. 3, primo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Coloro che non avranno superato il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, e, se risultati ancora non idonei, sarà dichiarata nei loro confronti la risoluzione del rapporto di impiego.

Il giudizio delle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di prima classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a consigliere eserciterà le funzioni di segretario.

Il funzionario dirigente della divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 aprile 1983

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1983
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 71

(3278)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentatre posti di segretario comunale

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentatre posti di segretario comunale in prova, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni 26 e 27 settembre 1983.

I candidati dovranno presentarsi nei giorni sopraindicati, alle ore 8, presso i locali del palazzo dei congressi EUR, ingresso viale dell'Arte, muniti di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica autorità.

(3277)

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Concorso a due posti di aiuto oncologo chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto oncologo chirurgo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

(247/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 146 del 30 maggio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo amministrativo.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1983, n. 13.

Inquadramento del personale in servizio presso l'istituto di osservazione maschile « Casal del Marmo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale assunto dalla regione Lazio in quanto già dipendente dall'ente che, per convenzione con il Ministero di grazia e giustizia, svolgeva alla data della entrata in vigore della legge regionale 27 novembre 1979, n. 86, presso l'istituto di osservazione maschile « Casal del Marmo », l'attività di cui al punto *e*) dell'art. 4 della legge quadro in materia di formazione professionale del 21 dicembre 1978, n. 845, passata alla gestione diretta della Regione con decorrenza 1° aprile 1980 ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, previo superamento di apposito esame-colloquio inteso ad accertare il possesso della necessaria idoneità allo svolgimento delle relative funzioni o mansioni, e sempreché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego regionale dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, con esclusione del limite di età, verrà immesso sulla base dei criteri di cui al successivo art. 2, nei ruoli della formazione professionale di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1979, n. 86, purché ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con spesa a carico della Regione.

Art. 2.

Il personale di cui all'articolo precedente assunto con funzioni docenti è inquadrato nei livelli quinto e sesto, sulla base di quanto previsto dall'ordinamento del personale per la formazione professionale e delle mansioni per le quali è stata deliberata l'assunzione da parte della giunta regionale.

Il personale di cui all'articolo precedente assunto con mansioni amministrative è inquadrato nei livelli funzionali, sulla base delle mansioni per le quali è stata deliberata l'assunzione da parte della giunta regionale.

Salvo per quanto previsto per le funzioni docenti, il personale che non sia fornito del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello individuato ai sensi del primo comma del presente articolo, sarà inquadrato nel livello immediatamente inferiore, sempreché sia fornito del titolo di studio richiesto per l'accesso a questo ultimo.

L'inquadramento avrà decorrenza dalla data del 1° aprile 1980.

Il personale docente in possesso alla data di assunzione alla Regione della laurea e che, ai sensi del precedente primo comma, è inquadrato al quinto livello, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge viene inquadrato al sesto livello qualora svolga funzioni docenti per le quali è richiesto dalle vigenti disposizioni il possesso di tale titolo di studio.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della presente legge prevista in L. 160.000.000 per il corrente anno finanziario 1983 è compresa nello stanziamento del cap. 25207 del bilancio di previsione 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 marzo 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 febbraio 1983.

(2670)

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1983, n. 14.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi ed obiettivi

La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio a favore degli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore statali e non statali aventi sede principale nel Lazio, al fine di orientare, in relazione alle personali aspirazioni culturali ed agli sbocchi professionali, la scelta delle facoltà universitarie, di facilitare la frequenza ai corsi universitari e post-universitari, di permettere il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e preparazione professionale ai cittadini capaci e meritevoli e specie se privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che lo impediscono, nonché di favorire la realizzazione di attività svolte da studenti singolarmente od in forma associata tese ad una più completa formazione culturale degli stessi.

L'attuazione del diritto allo studio deve avvenire nel pieno rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli orientamenti culturali, in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e dei relativi strumenti attuativi.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione collabora con le università e gli istituti di istruzione superiore.

Art. 2.

Tipologia dei servizi

Il diritto allo studio nell'ambito universitario si attua attraverso i seguenti interventi:

a) servizio di orientamento professionale;
b) servizi abitativi;
c) servizi di mensa;
d) assegni di studio;
e) borse di studio;
f) prestiti d'onore;
g) servizi di agevolazione dei trasporti;
h) servizi per le attività culturali, ricreative e turistiche;
i) servizi per le attività sportive;
l) facilitazioni per manifestazioni culturali;
m) servizi editoriali e di distribuzione libraria.

I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare l'esigenza funzionale di carattere didattico e scientifico delle università degli studi e degli istituti superiori ed in armonia con il calendario accademico.

Art. 3.
Beneficiari

Gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di diploma, di specializzazione, di perfezionamento, delle scuole dirette a fini speciali presso le università e gli istituti di istruzione universitaria aventi sede principale nel territorio regionale, possono fruire dei servizi di cui al precedente art. 2.

E' garantita la parità di trattamento a tutti gli studenti universitari indipendentemente dalla regione di provenienza.

Possono altresì fruire dei servizi, nell'ambito dei principi e delle disposizioni della legislazione statale vigente, gli studenti stranieri.

Titolo II

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 4.
Istituti per il diritto allo studio universitario I.DI.S.U.

Allo scopo di dare attuazione agli interventi di cui al precedente art. 2, sono istituiti sul territorio della regione Lazio, gli istituti per il diritto allo studio universitario denominati I.DI.S.U.

Tali istituti, dotati di autonomia amministrativa e funzionale, collaborano con le università ed operano secondo gli indirizzi deliberati dal consiglio regionale.

Lo statuto dell'istituto è adottato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

Gli statuti stabiliscono:

a) la sede e la denominazione dell'istituto;

b) le modalità di elezione dei rappresentanti del consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 7, lettera *g*);

c) le modalità di elezione del vice presidente;

d) i casi di decadenza dei singoli componenti;

e) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione del consiglio di amministrazione in conformità ai principi di cui al successivo art. 9.

Lo statuto può, altresì, stabilire, per la migliore attuazione dei fini previsti dalla presente legge, ogni altra modalità che favorisca l'adeguato funzionamento dell'istituto.

Art. 5.
Costituzione degli I.DI.S.U.
Istituti per il diritto allo studio universitario

Sono costituiti i seguenti istituti per il diritto allo studio universitario per gli studenti iscritti rispettivamente presso:

1) l'Università della «Sapienza» e l'Istituto superiore di educazione fisica I.S.E.F., Roma;

2) l'Università di Tor Vergata, Roma;

3) l'Università di Cassino;

4) l'Università della Tuscia di Viterbo.

All'assistenza degli studenti iscritti presso le università non statali continuano a provvedere i relativi organismi costituiti presso le stesse.

Art. 6.
Organi dell'I.DI.S.U.
Istituto per il diritto allo studio universitario

Gli organi dell'I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, sono:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.
Consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U.
Istituto per il diritto allo studio universitario

Il consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, ed è composto da:

a) presidente eletto dal consiglio regionale;

b) cinque rappresentanti della Regione, di cui due delle minoranze, eletti dal consiglio regionale con il metodo del voto limitato a due;

c) il sindaco del comune dove ha sede l'università, od un suo delegato;

d) il rettore dell'università od un suo delegato;

e) tre rappresentanti dei docenti, di cui uno professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore, eletti dalle rispettive categorie;

f) sei rappresentanti degli studenti, regolarmente iscritti ed in corso di laurea, eletti dagli studenti stessi;

g) tre rappresentanti dei lavoratori in servizio presso lo I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, eletti dal personale stesso fra i dipendenti con voto limitato ad uno.

I rappresentanti di cui alle lettere *c*) ed *f*) del precedente comma sono eletti secondo le norme statali vigenti per l'elezione dei componenti nel consiglio di amministrazione della rispettiva università.

Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione durano in carica due anni dalla data del decreto di nomina del consiglio stesso.

In caso di dimissioni o di vacanza del presidente o di consiglieri di amministrazione si provvede alla loro sostituzione fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un'indennità di presenza pari a quella spettante al presidente ed ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta inoltre un'indennità mensile, la cui misura sarà fissata dalla giunta regionale in relazione alla dimensione dell'I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, e che comunque non potrà essere superiore a L. 500.000.

Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dello I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, di cui al successivo art. 14.

Art. 8.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U.
Istituto per il diritto allo studio universitario

Il consiglio di amministrazione:

delibera lo statuto dell'istituto e le sue modificazioni;

elegge il vice presidente scegliendo fra i propri componenti;

delibera, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, l'articolazione degli orari di lavoro e le modalità delle prestazioni lavorative;

propone le modifiche alla consistenza del contingente del personale da assegnare all'istituto, nonché i provvedimenti normativi relativi all'ordinamento delle strutture amministrative, che devono, comunque, uniformarsi, per quanto possibile e tenuto conto delle dimensioni dell'istituto, a quelle della Regione;

adotta i provvedimenti relativi al personale ivi compresi i trasferimenti tra gli I.DI.S.U. Istituti per il diritto allo studio universitario, con esclusione di quelli concernenti le assunzioni e la disciplina e cessazioni dal servizio;

delibera il programma annuale dell'istituto all'inizio di ogni anno accademico e ne approva il relativo piano finanziario, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione;

delibera i bandi di concorso, per titoli, per il conferimento degli assegni di studio, dei posti-alloggio, delle borse di studio;

delibera sull'utilizzazione dei fondi dell'ente;

delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni, acquisti di beni immobili, accettazioni, donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione della giunta regionale;

delibera la progettazione, l'approvazione e l'esecuzione delle opere edilizie atte a potenziare le strutture dell'istituto, l'acquisto delle relative attrezzature, nonché la loro manutenzione;

delibera sui contratti di fornitura di beni e servizi;

delibera le convenzioni con istituti di credito comprese quelle per la stipulazione dei mutui, operazioni di sconto e di cessione di annualità;

delibera ogni altro provvedimento di competenza dell'istituto.

Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale dell'I.DI.S.U. da adottarsi dal consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I consigli di amministrazione degli I.DI.S.U. nell'esercizio della propria autonomia, potranno emanare disposizioni integrative, nonché adeguare tale normativa alle proprie esigenze, fatti salvi i principi dichiarati non derogabili nel regolamento-tipo.

Art. 9.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente e si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Si riunisce inoltre quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri; in tal caso la seduta deve aver luogo entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle riunioni del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per oltre tre riunioni consecutive ai lavori del consiglio possono essere sostituiti secondo le procedure di cui al precedente art. 7.

I verbali del consiglio sono pubblicati, mediante affissione all'albo dell'istituto, non oltre dieci giorni dalla data di riunione del consiglio stesso e per un periodo di dieci giorni.

Art. 10.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto quando compia gravi e ripetute violazioni di legge, persistenti inadempienze di atti dovuti o numerose gravi irregolarità, oppure in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio.

Lo scioglimento del consiglio di amministrazione avviene con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Con lo stesso provvedimento di cui al precedente comma viene nominato un comitato composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, per la gestione straordinaria dell'istituto fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione che deve avvenire entro tre mesi dallo scioglimento.

Art. 11.

Presidente dell'I.DI.S.U.
Istituto per il diritto allo studio universitario

Il presidente dell'I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dispone per l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e vigila sull'andamento della gestione.

Nei casi di comprovata necessità ed urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio di amministrazione, il presidente può adottare, sentito il direttore di cui al successivo art. 14, provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

In caso di assenza od impedimento del presidente ne esercita le funzioni il vice presidente.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale e scelti fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica tre anni.

Il presidente è eletto dal collegio tra i membri effettivi.

Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità pari a quella spettante al presidente ed ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 13.

Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria dell'istituto, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità dell'amministrazione.

Presenta annualmente alla giunta regionale relazioni sull'andamento della gestione dell'istituto e segnala eventuali irregolarità riscontrate.

Il presidente ed i componenti il collegio dei revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, delle cui convocazioni deve esserne data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Direttore dell'I.DI.S.U.
Istituto per il diritto allo studio universitario

L'incarico di direttore dell'I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, è conferito dal consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'idoneità professionale, ad un funzionario del ruolo del personale degli istituti per il diritto allo studio universitario assegnato all'istituto, appartenente al massimo livello funzionale, per un periodo non superiore a cinque anni.

Allo stesso compete l'indennità di coordinamento nella misura e con le modalità previste dalle leggi regionali.

Il direttore svolge funzioni di segretario del consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 7, cura gli atti contabili, predisponendo gli atti necessari per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; sovraintende alla efficienza ed al puntuale funzionamento degli uffici e dei servizi; è responsabile dell'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale in servizio presso l'I.DI.S.U.

Art. 15.

Bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario.

Art. 16.

Mezzi finanziari

Per l'attuazione degli interventi previsti all'art. 2 della presente legge l'I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamenti regionali per il funzionamento generale e per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge;

b) proventi di cui agli articoli 38 e 39 della presente legge;

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;

d) proventi dei servizi forniti;

e) donazioni, eredità e legati.

Art. 17.

Beni

Gli I.DI.S.U. Istituti per il diritto allo studio universitario, hanno un proprio patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili che per acquisto, eredità, legati o donazioni di enti e privati, diventino di loro proprietà.

I beni immobili e le attrezzature acquisiti con finanziamento regionale rimangono di proprietà della Regione e sono messi a disposizione degli I.DI.S.U.

La Regione mette a disposizione degli I.DI.S.U. i beni ad essa trasferiti dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, demandandone agli stessi la gestione.

Per una migliore realizzazione degli interventi di cui allo art. 2 della presente legge, la giunta regionale può concedere in comodato agli I.DI.S.U. altri beni immobili ed attrezzature.

Art. 18.

Personale

L'I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, si avvale per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge del personale inquadrato nel ruolo di cui al successivo comma, messo a disposizione dalla giunta regionale. Il personale assegnato è alle dipendenze funzionali dell'istituto.

E' istituito un apposito ruolo del personale della regione Lazio denominato «Ruolo del personale degli istituti per il diritto allo studio universitario», la cui consistenza verrà determinata con successiva legge regionale.

Al personale di cui al precedente comma si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della regione Lazio ed il medesimo non può esse-

re utilizzato al di fuori degli I.DI.S.U. E' possibile, ove le condizioni di servizio lo consentano, il comando presso altro ente pubblico.

Il trasferimento del personale da un istituto ad un altro viene disposto con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U. di provenienza, d'intesa con quello di destinazione, nei limiti dei posti in organico presso quest'ultimo.

Titolo III

REALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 19.

Funzionamento e gestione dei servizi

Il consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U. Istituto p il diritto allo studio universitario, provvederà a regolamentare l'attuazione dei servizi di cui al presente titolo:

a) prevedendo forme di partecipazione e di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi da parte degli utenti;

b) incentivando l'associazionismo delle espressioni studentesche presenti in università e tutte le forme di autogestione e cooperazione sia a livello delle attività culturali, ric- -ive, sportive, sia dei servizi editoriali, librari, abitativi e di mensa, in conformità con i princìpi e le finalità della presente legge.

Gli I.DI.S.U. collaborano con le università e gli istituti di istruzione superiore per l'attuazione delle iniziative messe in atto dagli stessi al fine di agevolare la frequenza ai corsi universitari degli studenti lavoratori.

Art. 20.

Servizio di orientamento

Il servizio di orientamento professionale è volto ad indirizzare gli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola media superiore, alla scelta degli studi, tenendo conto delle loro attitudini ed aspirazioni culturali e professionali.

Tale servizio ha anche il compito di fornire notizie ed informazioni sull'attività e sui servizi forniti dall'università e dagli I.DI.S.U. Istituti per il diritto allo studio universitario, nonché sui diritti e doveri degli utenti.

Il servizio di orientamento collabora con gli analoghi servizi della Regione, utilizzando le rilevazioni statistiche su' 'damento del mercato del lavoro e sulle prospettive di occupazione nei vari settori professionali, anche richiedendo la collaborazione dell'università ed avvalendosi, eventualmente, di enti, istituti ed associazioni studentesche ritenuti idonei, fornendo tempestivamente tali informazioni agli studenti.

Art. 21.

Servizi abitativi

Gli I.DI.S.U. Istituti per il diritto allo studio universitario, organizzano il servizio abitativo mediante:

a) residenze e pensionati nel comune in cui ha sede l'ateneo o nei comuni limitrofi, che consentano agli studenti fuori sede di frequentare agevolmente i corsi di studio;

b) apposite convenzioni con soggetti gestori di residenze o collegi o cooperative, i quali prevedono tale servizio tra i loro fini statutari o sociali. La convenzione deve prevedere che l'ammissione degli utenti avvenga nel rispetto dei princìpi di cui al successivo art. 22, e garantire, tramite appositi regolamenti inclusi nella convenzione, le eventuali forme di autogestione e autoregolamentazione, nel rispetto della presente legge.

All'interno delle strutture abitative, nei limiti consentiti dagli spazi disponibili, devono essere attivati servizi collettivi quali biblioteche, sale di svago e di riunione che, previ accordi con il consiglio di amministrazione, possono essere aperti alla comunità esterna.

Il consiglio di amministrazione, mediante convenzioni od accordi può reperire all'esterno le strutture per i servizi collettivi interni di cui al precedente comma, ove le condizioni strutturali dell'edificio non consentono la loro disponibilità all'interno della struttura abitativa.

La vita comunitaria all'interno di tali strutture e l'uso dei servizi sopraddetti saranno disciplinati da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U. previa consultazione dell'assemblea degli ospiti. Tale regolamento garantire la partecipazione degli utenti all'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive interne.

Il consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U. mediante convenzione od accordi, può mettere a disposizione de''i locali, di associazioni, di istituti pubblici o privati, nei periodi di vacanza delle attività accademiche, le strutture abitati e ai fini culturali e di turismo scolastico.

Art. 22.

Norme per l'ammissione ai servizi abitativi

Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso previa presentazione di titoli idonei ad attestare le reali condizioni socio-economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati.

Al concorso possono partecipare gli iscritti alle università degli studi od agli istituti di istruzione superiore fino al compimento del corso legale di laurea, di diploma o di specializzazione e sino al secondo anno fuori corso, purché in possesso dei requisiti di continuità scolastica di cui al secondo comma, punto *b*), del successivo art. 23. La conferma del posto è condizionata al possesso dei requisiti di continuità scolastica.

Al requisito della continuità scolastica si può derogare in caso di gravi e documentati motivi di salute o di famiglia, valutati dal consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario.

Possono accedere a tali strutture abitative anche i docenti e non docenti che ne facciano richiesta, purchè svolgano all'interno della struttura universitaria attività a tempo pieno.

Art. 23.

Assegno di studio

L'assegno di studio individuale viene attribuito pe concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea, non è cumulabile con altri assegni, borse di studio, posti gratuiti in residenze o collegi.

Sono ammessi al concorso tutti gli studenti di cui al precedente art. 3, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenere a famiglia il cui reddito rientri nei limiti di cui al primo comma del successivo art. 24;

b) aver superato nella sessione estiva, per gli iscritti al primo anno, il numero degli esami stabiliti dal bando. Per gli iscritti agli anni accademici successivi l'aver superato, per ogni anno, il numero di esami stabilito dal bando per ogni facoltà.

Agli iscritti al primo anno che rientrano nelle condizioni economiche previste dal bando per l'attribuzione dell'assegno, in attesa del superamento degli esami è erogata una quota sull'assegno di studio all'inizio dell'anno.

Fermi restando i requisiti di cui al precedente terzo comma, l'assegno può essere confermato fino all'ultimo anno di corso e, in casi eccezionali dovuti a gravi motivi di salute o di famiglia, accertati dal consiglio di amministrazione dell'I.D'.S U. - Istituto per il diritto allo studio universitario, od all'aver partecipato a corsi di livello universitario all'estero, fino al massimo di due anni fuori corso.

L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da un corso di laurea ad un altro, purché esso avvenga senza soluzione di continuità e siano osservate condizioni di cui al precedente terzo comma.

L'assegno di studio può essere, a richiesta del beneficiario, convertito in servizi; in caso di partecipazione a concorsi per la fruizione di servizi abitativi la richiesta è implicita, salvo conguaglio dell'eventuale somma eccedente, da erogarsi allo studente secondo criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U.

I bandi di concorso sono pubblicati entro il 30 aprile di ogni anno.

A partire dall'anno accademico 1983-84 l'ammontare dell'assegno in denaro è fissato a L. 1.000.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove hanno sede i corsi od in comuni della provincia ove ha sede l'università; a L. 1.500.000 per gli altri. Tali somme sono corrisposte in rate trimestrali anticipate.

Qualora il beneficiario appartenga a categorie di disabili l'importo annuale dell'assegno di studio può essere elevato sino ad un massimo di L 4.000.000 con deliberazione motivata della giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U. Tale assegno può essere convertito in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatori o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare permanente competente, varia gli importi di cui ai precedenti commi e quelli previsti dal successivo art. 24 in correlazione con l'andamento del costo della vita, rilevato dagli indici ISTAT Istituto centrale di statistica.

Art. 24.

Fasce di reddito

L'assegno di studio di cui al precedente art. 23 può essere conseguito dagli studenti delle università statali e non statali il cui reddito familiare non superi i limiti determinati dal consiglio regionale con riferimento a quelli fissati in sede nazionale.

Il consiglio regionale, in sede di approvazione del piano di cui al successivo art. 34, determina oltre i limiti previsti dal precedente comma non più di tre fasce di reddito familiare cui correlare la tariffazione dei servizi erogati dagli I.DI.S.U. - Istituti per il diritto allo studio universitario.

Il reddito va riferito a quello dichiarato per l'anno precedente agli effetti I.R.P.E.F. (Imposta sul reddito delle persone fisiche) da tutti i componenti del nucleo familiare in cui è inserito l'interessato, dalle famiglie d'origine nel caso in cui l'interessato stesso abbia formato famiglia propria non dotata di propri redditi ed è comprovato mediante copia del modello 740 o 101 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero con le dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione del reddito imponibile i criteri stabiliti per le università statali valgono anche per le università non statali.

Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza, il reddito complessivo familiare è diviso per il numero dei componenti il nucleo, determinando una quota minima di base.

All'utente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non rispondente al vero, viene immediatamente revocata la concessione del servizio, salva l'adozione nei suoi confronti da sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato nonché la ripetizione del valore monetario dei servizi goduti indebitamente.

Gli utenti contribuiscono alle spese di gestione in proporzione al reddito. Il servizio è fruito a prezzo di costo effettivo dal personale docente e non docente degli atenei, dal personale in servizio presso l'istituto nonché dagli utenti che sono al di fuori della terza fascia di reddito, a tariffe differenziate, comunque inferiori ai costi, da parte degli utenti rientranti nella prima, seconda e terza fascia.

Art. 25.

Borse di studio

L'I.DI.S.U. - Istituto per il diritto allo studio universitario, istituisce borse di studio annuali sulla base di criteri uniformi determinati dalla giunta regionale, da attribuire per concorso a favore di coloro che, pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

L'importo di ciascuna borsa di studio non può superare L. 1.000.000;

L'I.DI.S.U., secondo criteri e modalità deliberati dal consiglio di amministrazione, può dotare gli studenti appartenenti alle categorie di disabili da attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato; può concedere posti in strutture abitative, assegnare un accompagnatore od assistente per gli studi o interprete o comunque mezzi e strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali, indipendentemente dall'essere i medesimi beneficiari di assegni di studio.

In riferimento alle finalità di cui al precedente art. 1, la giunta regionale può attribuire annualmente, mediante concorso, per titoli ed esami, da svolgersi su base regionale, borse di studio, per la frequenza a corsi di specializzazione, anche all'estero, in materia di rilevante interesse scientifico e culturale, con particolare riferimento alle esigenze della programmazione regionale, tenendo conto degli analoghi interventi previsti dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fine di evitare la cumulabilità delle borse di studio regionali con quelle concesse dallo Stato.

Art. 26.

Prestiti d'onore

Gli I.DI.S.U. - Istituti per il diritto allo studio universitario possono concedere prestiti d'onore a favore di studenti capaci e meritevoli, nella fase della conclusione del corso di laurea e per permettere la frequenza di corsi di perfezionamento e di specializzazione, eventualmente anche all'estero, purché il piano di studio sia ritenuto utile allo sviluppo di professionalità di cui vi sia documentata carenza nell'ambito della Regione indicati dal consiglio regionale in sede di approvazione del piano di cui al successivo art. 34.

I prestiti sono concessi dagli I.DI.S.U. a tasso agevolato, con deliberazione del consiglio di amministrazione nella quale sono stabiliti l'importo e le modalità per la restituzione.

Art. 27.

Servizi di agevolazione dei trasporti

Gli I.DI.S.U. - Istituti per il diritto allo studio universitario concordano con gli enti locali, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali, tariffe preferenziali per gli studenti universitari e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti di cui al penultimo comma del precedente art. 26, anche per l'eventuale accompagnatore.

Art. 28.

Servizio per le attività culturali, ricreative e turistiche

L'I.DI.S.U. - Istituto per il diritto allo studio universitario, al fine di favorire la crescita culturale degli studenti istituisce un servizio per le attività ricreative e culturali in collaborazione con l'università, le associazioni o cooperative studentesche.

A tal fine organizza dibattiti, conferenze, seminari, spettacoli e rassegne, coinvolgendo gli studenti nella progettazione e gestione delle iniziative, favorisce l'attuazione di iniziative promosse dagli studenti coordinandole e contribuendo finanziariamente, nel rispetto della pluralità degli orientamenti e degli indirizzi culturali.

L'I.DI.S.U. provvede altresì a promuovere forme di turismo culturale per gli studenti; favorisce, in coordinamento con l'università, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni estere ed internazionali, l'effettuazione di viaggi e soggiorni di studio in Italia ed all'estero a prezzi ridotti, nel rispetto delle norme vigenti, previe intese con il Ministero degli affari esteri.

Sulla base di consultazioni con gli studenti, i rappresentanti degli stessi nel consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U., propongono un programma delle attività di cui ai precedenti commi che preveda un razionale impiego delle disponibilità finanziarie destinate a tali fini.

L'I.DI.S.U. si fa promotore, nel rispetto e nei limiti della vigente normativa statale, di iniziative a favore degli studenti stranieri che tendano ad inserirli meglio nella comunità locale ed a permettere la piena fruizione dei loro diritti e perciò si coordina con le iniziative simili prese dagli enti e dall'università.

Art. 29.

Servizio per le attività sportive

L'I.DI.S.U. - Istituto per il diritto allo studio universitario, collabora alla realizzazione delle iniziative promosse dal comitato per lo sport universitario, per incentivare la partecipazione degli studenti alle attività sportive.

L'I.DI.S.U. agevola l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari od a quelli gestiti da altri enti.

L'I.DI.S.U. promuove e favorisce, avvalendosi della organizzazione decentrata del C.U.S.I. - Centro universitario sportivo italiano, l'organizzazione di corsi nelle varie discipline sportive, di attività sportive ed agonistiche a livello locale e regionale; favorisce e contribuisce alle iniziative sportive intraprese da associazioni studentesche che realizzino le finalità previste dal presente articolo.

Art. 30.

Facilitazioni per manifestazioni culturali

L'I.DI.S.U. - Istituto per il diritto allo studio universitario, ove non siano già previste da disposizioni statali, regionali o locali, può promuovere convenzioni con cinema, teatri, accademie, sale da concerto, onde prevedere facilitazioni preferenziali per gli studenti universitari che intendano assistere a manifestazioni ivi organizzate e di notevole interesse culturale.

Art. 31.

Servizio editoriale e di distribuzione libraria

Gli I.DI.S.U. - Istituti per il diritto allo studio universitario, promuovono od istituiscono, secondo le modalità da essi stabilite, un servizio editoriale al fine di provvedere alla stampa ed

alla diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico prodotto ad uso degli studenti universitari, nonché alla distribuzione libraria relativa ai corsi di studio.

Il servizio deve garantire la pluralità degli orientamenti e può essere strutturato in forma cooperativistica. Gli I.DI.S.U. possono delegare mediante convenzione tutto o parte del servizio alle cooperative operanti nell'ambito universitario che siano espressione delle diverse componenti universitarie. Il consiglio di amministrazione degli I.DI.S.U. esercita il controllo sulle cooperative e verifica la coerenza delle loro finalità statutarie con i principi di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione.

I prezzi dei testi e del materiale devono essere determinati in modo da garantire la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

Gli I.DI.S.U. istituiscono servizi di prestito a lungo termine di libri.

Gli studenti possono richiedere di convertire tutto o parte dell'assegno di studio in testi e materiale didattico.

Gli I.DI.S.U. possono stipulare apposite convenzioni con l'università, previo parere della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente, per garantire l'accesso alle biblioteche degli istituti universitari anche in orari pomeridiani e serali agli studenti che ne facciano richiesta e per potenziare le biblioteche medesime in ordine alle esigenze di studio e di ricerca degli studenti.

Art. 32.

Esclusione dall'utilizzazione dei servizi

Il consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, può decidere la decadenza dall'utilizzazione dei servizi di cui al presente titolo, o di parte di essi, per quegli utenti che siano incorsi in gravi sanzioni disciplinari.

La revoca è immediata e permane sino al termine degli studi, qualora all'utente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'università, con conseguente perdita della sessione d'esame.

Art. 33.

Gestione delle mense

I servizi di mensa a favore degli studenti dovranno essere realizzati dagli I.DI.S.U. Istituti per il diritto allo studio universitario, secondo i seguenti criteri:

oltre alla gestione diretta delle strutture in atto operanti potranno essere stipulate apposite convenzioni con enti, cooperative o privati tendenti ad incrementare i servizi di mensa stessi;

i costi per la gestione indiretta non potranno comunque superare quelli della gestione diretta;

ulteriori gestioni dirette dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.

Ai servizi di cui sopra accedono gli studenti universitari regolarmente iscritti. Potranno, inoltre, fruire del servizio di mensa il personale docente e non docente delle università del Lazio sulla base di apposite convenzioni tra gli I.DI.S.U. e gli atenei interessati.

I consigli di amministrazione degli I.DI.S.U. disporranno norme per l'accesso alle mense del personale degli I.DI.S.U stessi.

I consigli di amministrazione degli I.DI.S.U. disporranno altresì norme per la vigilanza, anche qualitativa, sui servizi di mensa e per disciplinare gli accessi alle mense stesse, anche attraverso sistemi automatizzati.

Le tariffe per la fruizione del servizio di mensa saranno determinate annualmente dai consigli di amministrazione degli I.DI.S.U. e sottoposte all'approvazione della giunta regionale.

Titolo IV

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 34.

Programmazione regionale

Il consiglio regionale approva entro il mese di maggio di ogni anno, su proposta della giunta regionale e previo parere della commissione regionale consultiva di cui al successivo art. 37 il piano degli interventi per il diritto allo studio nelle università relativo all'anno accademico successivo.

Il piano, in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo e del bilancio regionale pluriennale, indica gli obiettivi da realizzarsi in via prioritaria e determina l'ammontare dei finanziamenti globali per ciascun I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario, e per i relativi organismi delle università non statali.

Nel piano è indicato altresì l'ammontare dei finanziamenti per gli investimenti da attribuire agli I.DI.S.U. in relazione a loro specifiche richieste.

Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nella attuazione del piano, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, può deliberare piani suppletivi relativi all'esercizio in corso. La giunta regionale può erogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore alla metà della somma già assegnata per ciascun I.DI.S.U. nell'anno precedente.

I finanziamenti regionali agli I.DI.S.U. non sono cumulabili con i finanziamenti erogati ai medesimi da altre regioni per sedi in esse distaccate.

Art. 35.

Attribuzioni della giunta regionale

La giunta regionale:

a) impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli I.DI.S.U. Istituti per il diritto allo studio universitario, coordinandone l'attività con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria, coi servizi socio-sanitari, con quelli dell'educazione permanente e delle altre istituzioni culturali;

b) coordina, sentita la commissione regionale consultiva di cui al successivo art. 37, l'attività degli I.DI.S.U. al fine di assicurare il massimo possibile di omogeneità nella qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi resi dai vari istituti;

c) esercita l'attività di vigilanza nonché il controllo di legittimità delle deliberazioni degli organi degli I.DI.S.U. ai sensi del successivo art. 36;

d) promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;

e) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizza i dati forniti dagli osservatori territoriali e dalle università, assicura la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati stessi, raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire gli I.DI.S.U. e le università e assume le conseguenti iniziative di orientamento professionale;

f) impartisce le opportune direttive intese ad assicurare il massimo di omogeneità dell'amministrazione del personale;

g) predispone, su iniziativa del consiglio di amministrazione dell'istituto, le proposte di provvedimenti normativi relativi all'ordinamento delle strutture amministrative, che deve uniformarsi a quello della Regione, ed alla consistenza dell'organico del personale da assegnare all'istituto.

Art. 36.

Vigilanza e controllo della Regione

Sono soggette all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative:

1) al bilancio di previsione;

2) al conto consuntivo;

3) allo statuto;

4) all'emanazione di disposizioni integrative ed adeguamenti allo schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'ultimo comma del precedente art. 8.

Tutte le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione sono soggette al controllo di legittimità che è esercitato dalla giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al precedente comma divengono esecutive, ove non ne sia pronunciato l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento.

La giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, può richiedere l'acquisizione di documenti ed atti, e può effettuare ispezioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti primo e quarto comma si applicano anche agli organismi per il diritto allo studio universitario costituiti presso le università non statali.

Art. 37.
Commissione regionale consultiva

E' istituita la commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario, composta:

dall'assessore regionale competente, che la presiede;

dai rettori delle università o istituti di istruzione superiore aventi sede legale nel Lazio;

dai presidenti di ciascun I.DI.S.U. - Istituto per il diritto allo studio universitario;

da un rappresentante di ciascun comune sede di università eletto dal consiglio comunale;

dal responsabile del settore diritto allo studio dell'assessorato regionale alla cultura;

da tre studenti designati dalla componente studentesca in seno al consiglio di amministrazione di ciascun I.DI.S.U.;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dall'assessore regionale competente in materia.

Qualora entro novanta giorni dalla data richiesta non pervengano le designazioni dei componenti la consulta, il presidente della giunta regionale provvede alla nomina della commissione anche in assenza delle designazioni.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica due anni; nel caso che un membro cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione sino alla scadenza della commissione.

La commissione ha funzione consultiva in relazione alle funzioni regionali di cui ai precedenti articoli 34 e 35; può promuovere iniziative utili per lo sviluppo, il miglioramento, e l'ottimale coordinazione degli interventi svolti dall'I.DI.S.U.; esprime inoltre pareri, non vincolanti, sulla destinazione dei beni, di cui all'art. 17, secondo e terzo comma, della presente legge; può proporre iniziative socio-culturali all'I.DI.S.U.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E FINANZIARIE

Art. 38.
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

A norma dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la tassa prevista dall'art. 190 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, diviene tributo proprio della regione Lazio.

L'ammontare della tassa è di L. 30.000.

Art. 39.
Contributo e contributo suppletivo

Divengono parimenti tributi propri della regione Lazio il contributo previsto dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1951, numero 1551, e il contributo suppletivo di cui all'art. 4 della stessa legge n. 1551.

L'ammontare delle tasse suddette è pari a quello determinato dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40.
Modalità di pagamento

La tassa ed i contributi di cui ai precedenti articoli 38 e 39 devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla regione Lazio - Servizio di tesoreria.

Art. 41.
Accertamento, liquidazione e riscossione

All'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui ai precedenti articoli 38 e 39 si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali.

Art. 42.
Accertamento violazioni, sanzioni, decadenza, rimborsi e ricorsi amministrativi

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali.

Art. 43.
Finanziamento degli I.DI.S.U.
Istituti per il diritto allo studio universitario

Al finanziamento degli istituti per il diritto allo studio universitario delle università statali, ivi comprese le competenze per il personale e dei corrispondenti organismi delle università non statali, si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dei commi successivi.

A decorrere dall'esercizio 1984, la legge regionale di approvazione del bilancio determinerà la spesa relativa al finanziamento di cui al precedente comma.

La legge regionale di approvazione del bilancio determinerà altresì la spesa per gli interventi diretti della Regione previsti dalla presente legge.

La spesa complessiva per gli interventi indicati nei precedenti commi sarà contenuta entro il limite formato dalla quota annuale del fondo comune (ex art. 8, legge n. 281 del 1970) trasferita dallo Stato ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 per interventi nel campo universitario, aumentata delle somme riscosse nell'anno ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39.

Per l'esercizio finanziario 1983 al finanziamento della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 15332 del bilancio di previsione della spesa.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 44.
Trasferimento delle funzioni e dei beni
Soppressione delle opere universitarie

Le funzioni già spettanti, ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alle opere delle università e degli istituti di istruzione superiore statali e non statali, spettano alla Regione che le esercita con le modalità di cui alla presente legge.

Le opere delle università e degli istituti di istruzione superiore statali sono soppresse a decorrere dalla data di costituzione degli organi degli I.DI.S.U. - Istituti per il diritto allo studio universitario, di cui al precedente art. 5.

La Regione succede nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle opere delle università statali nel rispetto e nei limiti previsti dalla vigente normativa statale.

Art. 45.
Studenti I.S.E.F.
Istituto superiore di educazione fisica - Cassino

Sino alla definizione legislativa della legge-quadro nazionale sul diritto allo studio nell'ambito universitario, a diritto allo studio in favore degli studenti iscritti all'I.S.E.F. - Istituto superiore di educazione fisica, di Cassino provvede l'I.DI.S.U. - Istituto per il diritto allo studio universitario, di Cassino avvalendosi del personale di ruolo dell'I.S.E.F. stesso il quale viene inquadrato nel ruolo unico regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla presente legge.

Art. 46.
Prima costituzione del consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U.
Istituto per il diritto allo studio universitario

Per la prima costituzione del consiglio di amministrazione valgono le seguenti disposizioni:

1) i rappresentanti dei docenti e degli studenti nel numero indicato alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 7 della presente legge, sono designati dai rettori delle università sulla base dei risultati delle consultazioni tenute contemporaneamente alle ultime elezioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

2) i rappresentanti del personale sono eletti dall'assemblea dei dipendenti delle opere universitarie appositamente convocata con decreto del Presidente della giunta regionale con il quale vengono anche stabilite le modalità di elezione;

3) per il consiglio di amministrazione dell'I.DI.S.U. - Istituto per il diritto allo studio universitario, di Tor Vergata, Roma, in attesa dell'elezione delle rappresentanze di cui al

precedente art. 7, lettere *e*), *f*) e *g*) il consiglio di amministrazione potrà essere egualmente costituito, per consentire la regolare gestione dell'I.DI.S.U. medesimo. In via provvisoria e per un periodo non superiore a due anni l'I.DI.S.U. costituito presso l'università di Tor Vergata, Roma, per i propri fini istituzionali, potrà avvalersi delle strutture tecniche ed amministrative dell'I.DI.S.U. costituito presso l'università della Sapienza e l'I.S.E.F. Istituto superiore di educazione fisica, di Roma.

Art. 47.

Centro di medicina preventiva «Vittorio del Vecchio»

Il centro di medicina preventiva «Vittorio del Vecchio» è trasferito all'unità sanitaria locale RM/3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale di ruolo operante presso il predetto centro potrà optare per i ruoli del servizio sanitario nazionale oppure per il ruolo regionale.

Art. 48.

Personale delle soppresse opere statali

Il personale di ruolo delle soppresse opere universitarie statali viene inquadrato, con decorrenza dalla data di soppressione delle opere, nel ruolo di cui al precedente art. 18.

In fase di prima attuazione della presente legge la giunta regionale, con propria deliberazione, vi provvede, sentiti i consigli di amministrazione di ciascun I.DI.S.U. Istituto per il diritto allo studio universitario.

Art. 49.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5: « Attuazione diritto allo studio universitario »

L'art. 6 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Al personale delle opere universitarie con sede presso le università degli studi del Lazio si applicano dal 1° novembre 1979 le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della regione Lazio.

La disposizione di cui al comma precedente è estesa anche all'orario di lavoro.

Della legislazione vigente alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, si applicano al personale delle opere gli articoli 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 67, 68, 69, 70 e 74 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

Si applicano, inoltre, al personale delle opere, le norme di cui al titolo I, capo I, II, III, IV con esclusione dell'art. 32, primo, secondo e terzo comma, e dell'aumento previsto dall'ultima parte dell'ottavo comma dell'articolo medesimo, e titolo II della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, nonché le norme di cui alle leggi regionali 19 gennaio 1980, n. 2, 19 gennaio 1980, n. 5, 20 maggio 1980, n. 36, 14 giugno 1980, n. 56 e 17 gennaio 1981, n. 3.

I riferimenti agli organi della Regione debbono ritenersi come riferimenti ai corrispondenti organi dell'opera.

L'inquadramento dei livelli funzionali viene effettuato con decorrenza 1° novembre 1979 sulla base della tabella *A* di corrispondenza, allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, alla quale, nella fincatura riportante le qualifiche dei dipendenti dello Stato, alla casella «primo dirigente», viene aggiunta la seguente integrazione: « direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata » ed in possesso della laurea o di una anzianità complessiva di almeno anni quattordici e mesi sei.

La determinazione della posizione economica di inquadramento nel livello viene effettuata sulla base del maturato economico.

Il maturato economico da prendere in considerazione è quello indicato dalla tabella *B* allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, alla quale, dopo la fincatura relativa al personale del quarto livello, viene aggiunta la fincatura relativa alla determinazione della posizione ai fini dell'inquadramento economico del personale di quinto livello, riportata nell'allegata tabella *A*.

Il maturato economico indicato nella tabella *B* assorbe l'assegno *ad personam* in godimento alla data del 31 ottobre 1979 fino alla concorrenza del miglioramento economico conseguito in sede di inquadramento. L'eventuale eccedenza viene disciplinata dalla normativa regionale riguardante gli assegni *ad personam*.

Con successiva legge regionale verranno dettate norme intese ad eliminare le eventuali situazioni di sperequazione economica in seno al personale delle disciolte opere universitarie, ove esistenti dopo l'applicazione dei commi precedenti.

Al personale cui in forza dell'art. 4 della legge n. 312 del 1980, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima è collocato il livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4, sempreché non abbia già fruito di disposizioni della legge n. 312 del 1980 o della presente legge che ne abbiano consentito la collocazione in livello superiore.

Per il personale che opera in turni, fino all'entrata a regime degli accordi del personale dipendente della Regione relativi al periodo 1982-84, la misura e le modalità per l'indennità di turno continuerà ad essere disciplinata dal regolamento della opera se più favorevole.

Analogamente si dispone per la misura del compenso per lavoro straordinario.

Al personale degli I.DI.S.U. Istituti per il diritto allo studio universitario, si applicano le norme sulla mobilità previste dagli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

Si applicano inoltre le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sulle indennità di cassa, meccanografica e di lavoro nocivo per le prestazioni che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute.

Per le prestazioni con rischio di nocività non previste nel predetto decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, n. 338, e successive modificazioni (indennità di rischio al personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato) ».

Art. 50.

Controllo atti Amministrazione e contabilità

Il terzo comma del precedente art. 36 si applica anche ai provvedimenti adottati dalle commissioni straordinarie di cui alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'ultimo comma del precedente art. 8, si applicano le vigenti norme regionali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità.

Art. 51.

la Regione si adeguerà alla normativa quadro statale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 marzo 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 marzo 1983.

TABELLA *A*

Fincatura verticale relativa al V livello
(legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5)

V
V 1.1.
V 2
V 2.1.
V 3
V 3.2.
V 4
V 4.2.
V 5
V 5.2.
V 5.3.
V 5.4.
V 5.5.

(2671)

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1983, n. **15.**

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, concernente: Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, è sostituita dalla seguente:

« *a*) enti ospedalieri con esclusione dei servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati ai servizi igienici o sanitari e non inerenti comunque a funzioni in materia igienica o sanitaria ».

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 12 della legge regionale n 100 del 1979 sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale addetto alle farmacie aperte al pubblico dei cessati enti ospedalieri la cui gestione è stata trasferita alle amministrazioni comunali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è distaccato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali presso i comuni nel cui territorio sono ubicati i servizi farmaceutici per essere utilizzato ad assicurare la continuità dei servizi medesimi.

I provvedimenti di distacco, disposti su richiesta dei comuni, possono essere adottati fino all'entrata in vigore delle piante organiche di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La posizione di distacco non pregiudica l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario né prefigura un assetto giuridico di vantaggio per gli operatori né comporta l'attribuzione di alcuna indennità, e molumento o compenso aggiuntivo.

Al personale indicato nei precedenti commi, in servizio alla data del 30 settembre 1980, è fatta salva la facoltà di formulare apposita istanza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per essere trasferito ai comuni nell'ambito del servizio farmaceutico presso cui è attuata la posizione di distacco.

L'inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici dei comuni di cui al precedente comma sarà effettuato con riferimento alle tabelle di equiparazione — colonna enti locali — previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con l'osservanza dei principi del riconoscimento dell'anzianità di servizio e fermo restando l'eventuale mantenimento *ad personam* di trattamenti economici superiori in godimento ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 marzo 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 *marzo* 1983.

(2672)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. **16.**

Proroga del termine previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1982, n. 62, concernente: Modificazioni alla legge regionale 14 settembre 1982, n. 34, concernente: « Norme transitorie sui comitati di gestione delle unità sanitarie locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 19 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per la validità delle deroghe previste dall'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1982, n. 62, è prorogato al 30 marzo 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 marzo 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 *marzo* 1983.

(2673)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1983, n. **9.**

Interventi per l'incremento ed il miglioramento della produzione delle patate da seme.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 25 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nel quadro della programmazione per lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura calabrese, predispone nei comprensori montani gli interventi di cui al presente provvedimento, a favore dell'incremento e del miglioramento della produzione di patate da seme della categoria « certificata », e promuove inoltre la valorizzazione del prodotto per corrispondere in modo adeguato alla richiesta del mercato interno ed internazionale.

Art. 2.

La Regione persegue le finalità di cui all'articolo precedente, attraverso la formulazione di un programma organico e coordinato degli interventi da attuare, predisposto dal compe-

tente dipartimento, con la partecipazione delle categorie professionali dei produttori e con la collaborazione dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna e dell'Ente nazionale delle sementi elette di Battipaglia (E.N.S.E.).

La programmazione definisce organicamente gli interventi e le relative priorità, i mezzi da utilizzare ed i criteri della massima economicità che sia compatibile con i risultati da conseguire.

In particolare il programma deve indicare:

a) i lineamenti organizzativi di un servizio di assistenza tecnica alle aziende e le strutture atte ad assicurare il collegamento funzionale con gli istituti di cui al primo comma, mediante la utilizzazione del personale degli uffici agricoli regionali e con la collaborazione dell'ESAC;

b) i criteri per la selezione delle domande di ammissione ai contributi regionali, onde garantire la più alta produttività agli interventi, con particolare riferimento ai requisiti dei piani produttivi aziendali ed alle condizioni da osservare per assicurare la piena utilizzazione delle strutture destinate alla commercializzazione dei prodotti già esistenti, anche se di proprietà dell'ESAC, il loro graduale adeguamento per capacità ed ubicazione alle reali esigenze della produzione e la loro utilizzazione da parte delle aziende direttamente beneficiarie dei contributi.

Il programma è approvato con deliberazione del consiglio regionale previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 3.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stipula con gli enti indicati nel programma regionale di cui all'articolo precedente accordi o convenzioni necessari per realizzare le finalità di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Per la selezione di linee varietali italiane da introdurre per la coltivazione di patate da seme della categoria « tuberi da semi di base », per la individuazione e l'impiego di varietà che risultino idonee o più rispondenti alle condizioni pedoclimatiche dell'ambiente calabrese tenuto conto delle esigenze di mercato, per la difesa fitosanitaria con particolare riguardo al controllo della dinamica afidica, per le tecniche colturali più rispondenti alle finalità preposte, per la individuazione delle zone particolarmente vocate alla pataticoltura da semina, la Regione continuerà ad avvalersi della collaborazione dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La Regione concede alle cooperative di produttori ed ai loro consorzi contributi commisurati alle superfici coltivate a patate da seme. Il contributo fissato nella misura di lire 2.000.000 ad ettaro coltivato a tuberi da seme della categoria « tuberi da seme certificati », viene concesso agli organismi associativi che dimostrino di avere richiesto ed ottenuto in applicazione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, il controllo e la certificazione dell'E.N.S.E.

Art. 6.

La Regione, concede, inoltre, alle cooperative dei produttori e loro consorzi contributi del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di sementi selezionate da impiegare in *cultivar* di patate di seme, preferibilmente della categoria « tuberi da seme di base » (classe *E*) od in subordine della categoria « tuberi da seme certificato » (classe *A*).

Art. 7.

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dal presente provvedimento sono dirette alle comunità montane competenti per territorio.

Le comunità montane, per l'istruttoria delle domande, si avvalgono degli ispettorati provinciali dell'agricoltura i quali esprimono il loro parere tecnico relazionando e verificando su:

l'isolamento della coltura da seme da quella comune; una omogenea scelta delle varietà, che dovranno essere precoci o medio precoci, adatte alla semina nelle zone litoranee della Calabria e del Sud-Italia per la produzione delle patate primaticce;

l'impiego di tuberi di diametro medio-piccolo a piccolo, non tagliati, preferibilmente della categoria « di base » (classe *E*) o comunque della categoria « certificato » (classe *A*), trattati con fungicidi se necessario, pregermogliati; onde anticipare al massimo la coltura ed avere possibilità di scartare quelli non idonei;

avvicendamento colturali adeguati, con rotazioni non inferiore a quattro anni;

semina anticipata, per ridurre il rischio di infezione virotiche dovute ad infezioni tardive degli afidi, ad ottenere il prodotto maturo al momento della massima infestazione afidica (luglio-agosto); la semina deve intendersi piuttosto fitta per ottenere tuberi numerosi e piccoli (più idonei per seme);

gli eventuali trattamenti preventivi contro gli afidi (disinfestazione del terreno con prodotti sistemici a lunga persistenza) potranno attuarsi in funzione del numero di insetti rilevati mediante vaschetta trappola;

conduzione della coltura, estirpazione tempestiva delle piante malate (virisi secondarie, da tubero e primario); distruzione anticipata dei cespi in relazione della crescita dei tuberi ed alla massima carica afidica;

conservazione in locali idonei previo trattamento della partita contro il marciume.

L'erogazione di contributi sarà comunque subordinata al riconoscimento di idoneità, espresso dall'ENSE.

I contributi di cui all'art. 6 per l'acquisto di seme di provenienza estera saranno concessi a condizione che il seme controllato dall'ENSE a richiesta dell'organismo associativo, corrisponda alle indicazioni della ditta esportatrice.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono incaricati a tenere ed aggiornare il catasto dei terreni destinati alla coltivazione delle patate da seme.

Art 8.

Le comunità montane, acquisito il parere tecnico obbligatorio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, con delibera motivata formulano e trasmettono alla giunta regionale l'elenco delle domande da ammettere a contributo.

La giunta regionale delibera in via definitiva accreditando le somme alle comunità montane che eseguiranno i pagamenti.

La stessa giunta regionale trasmette agli ispettorati provinciali dell'agricoltura gli elenchi delle richieste ammesse a contributo ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in L. 500.000.000, si farà fronte con i fondi che saranno determinati con la legge di bilancio sul cap. 5223201 « spese per incentivi nel settore delle colture erbacee irrigue legge regionale n. 17 del 17 settembre 1974 ».

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 marzo 1983

DONATO

(2723)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. **11.**

Norme per il controllo delle nomine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 1° *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina le nomine e le designazioni da effettuarsi dalla regione Basilicata in base a leggi, regolamenti statali o regionali e convenzioni, per incarichi di qualsiasi tipo presso enti, organismi pubblici e privati esterni alla Regione. Le nomine e le designazioni sono effettuate nel rispetto dei requisiti di moralità, di esperienza e di professionalità e, di norma, anche nel rispetto dei principi dell'avvicendamento e della non cumulabilità degli incarichi.

Art. 2.

Le nomine e le designazioni di cui al precedente art. 1 sono soggette al parere obbligatorio della commissione consiliare permanente competente per le questioni istituzionali.

Art. 3.

Il parere di cui all'art. 2 è espresso dalla commissione consiliare entro venti giorni dalla richiesta e deve essere motivato.

Trascorso inutilmente detto termine, il parere si intende positivamente reso.

Il parere non è richiesto quando trattasi di nomine o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare, o quando esse siano vincolate per disposizioni di legge.

Art. 4.

La richiesta di parere deve specificare i motivi che giustificano la scelta, con particolare riferimento alle capacità professionali in relazione ad ogni specifico incarico e deve, altresì, indicare:

1) dati anagrafici completi e residenza;

2) titoli di studio;

3) *curriculum* professionale ed occupazione abituale;

4) elenco delle cariche pubbliche ed in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente.

Qualora per le nomine o designazioni di competenza consiliare non siano state presentate proposte di candidature l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede a formulare insieme con le indicazioni di cui al precedente comma.

Art. 5.

Qualora a seguito del parere espresso dalla commissione consiliare, gli organi competenti ritengano di procedere a nomine o designazioni diverse da quelle indicate, devono formulare una nuova richiesta di parere.

La richiesta di parere è obbligatoria, altresì, per la conferma di persona in carica anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia stato già espresso il parere della commissione per la precedente carica che si intende confermare.

Art. 6.

Entro il 30 novembre di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco e la data delle nomine o delle designazioni da effettuarsi. L'elenco dovrà indicare:

1) la denominazione degli enti, istituti ed organismi;

2) le norme legislative e regolamentari nonchè le convenzioni che prevedono l'incarico;

3) l'organo istituzionale o l'assessore regionale cui spetta di provvedere alla nomina o designazione;

4) le indennità previste per ogni incarico.

Qualora occorresse procedere a nuove nomine, l'ufficio di presidenza provvede alla tempestiva pubblicazione nel Bollettino della Regione.

Durante i sessanta giorni anteriori alla data nella quale si deve provvedere, possono essere presentate al presidente del consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del consiglio regionale, ed al presidente della giunta per le altre, proposte di candidatura da parte dei gruppi consiliari e dei consiglieri regionali; analoghe proposte possono essere presentate da parte di ordini professionali, associazioni, enti pubblici o privati che operino nei settori interessati.

Art. 7.

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine e le designazioni di cui alla presente legge, eccettuati i casi previsti dal terzo comma, dell'art. 3, sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Parlamento o del consiglio regionale;

b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza;

c) dipendente dello stato e della Regione che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;

d) membro di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;

e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Art. 8.

La presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 marzo 1983

AZZARA

(2428)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831480)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti *dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.